
Corso di Tecnica Professionale – A.A. 2008 / 2009

La scissione

Cenni sugli aspetti fiscali
e casi particolari

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

Introduzione

Come per la fusione, l'esame della disciplina fiscale delle operazioni di scissione riguarda pressoché esclusivamente le imposte dirette, in quanto:

- ❑ tale operazione è irrilevante ai fini IVA;
- ❑ sconta le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

Ai fini delle imposte dirette, la disciplina sulla scissione è contenuta nell'art. 173 del T.U.I.R., il quale:

- ❑ per talune fattispecie detta norme sostanzialmente analoghe a quelle della fusione, pur con i necessari ed ovvi adattamenti conseguenti alla differente struttura dell'operazione;
- ❑ per altre fattispecie, non riscontrabili nella fusione, stabilisce delle norme "specifiche", proprie per l'operazione di scissione.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

Cenni sulle fattispecie comuni alla fusione

Come accennato, alcune disposizioni dell'art. 173 del T.U.I.R. sono sostanzialmente analoghe, pur con i necessari adattamenti, a quelle già esaminate in precedenza in relazione all'operazione di fusione.

Quanto sopra vale, in particolare, in riferimento ai seguenti aspetti:

- alla "neutralità" della scissione, sia per le società partecipanti sia per i soci che, per effetto dell'operazione, ricevono delle nuove partecipazioni in cambio di quelle originariamente detenute nella scissa;
- alla ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta, problematica per la quale vige la medesima logica già esaminata nella fusione, seppur con una particolarità propria conseguente alla tipicità della scissione;
- al riporto delle perdite fiscali delle società partecipanti all'operazione.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

La "neutralità" della scissione

Un primo aspetto di analogia con la fusione è, come accennato, quello relativo alla "neutralità" dell'operazione, in quanto l'art. 173 stabilisce:

- che la scissione, totale o parziale, di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non dà luogo al realizzo né alla distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa (*comma 1*);
- l'irrilevanza fiscale delle "differenze di scissione" e, in particolare, il non riconoscimento fiscale di un'eventuale attribuzione, da parte della beneficiaria, del disavanzo da scissione (sia da annullamento sia da concambio) sugli elementi patrimoniali ricevuti dalla società scissa (*comma 2*);
- la possibilità, tuttavia, per la beneficiaria di optare per l'applicazione del regime di cui al comma 2-ter dell'art. 176, ovvero, in altri termini, di procedere, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva, al "riallineamento" tra i valori civilistici e quelli fiscali (*comma 15-bis*).

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

La "neutralità" della scissione

Sempre per quanto concerne la "neutralità" della scissione, un ulteriore elemento di analogia con la fusione si riscontra per quanto attiene agli effetti dell'operazione in capo ai soci della società scissa, dal momento che il 3° comma dell'art. 173 prevede che la scissione non abbia alcun effetto reddituale in capo agli stessi, fatta eccezione per gli eventuali "conguagli" ricevuti.

Una particolarità, connessa alla struttura propria dell'operazione, vi è, tuttavia, nel caso in cui un socio, per effetto della scissione, riceva, in luogo dell'unica partecipazione nella scissa, due o più partecipazioni nelle società interessate all'operazione, in quanto, in tal caso, si pone il problema di come suddividere il costo dell'unica partecipazione detenuta ante scissione tra le diverse partecipazioni ricevute per effetto dell'operazione.

Tale problematica non emerge, ovviamente, qualora ad un socio venga attribuita un'unica partecipazione, nella scissa ovvero nella beneficiaria.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

La "neutralità" della scissione

Al tale proposito, il criterio in base al quale procedere alla suddivisione del costo fiscale della partecipazione può basarsi, rispettivamente:

- ❑ sul valore contabile, ovvero
- ❑ sul valore economico

del patrimonio netto trasferito alle beneficiarie ovvero rimasto, nel solo caso di scissione parziale, alla scissa.

La norma contenuta nell'art. 173 non contiene alcuna indicazione in merito, anche se l'Amministrazione Finanziaria, dopo un lungo periodo di silenzio, ha precisato, con la circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, che il criterio da adottarsi è quello del valore contabile.

Tale interpretazione, tuttavia, può provocare notevoli effetti distorsivi qualora vi sia una sensibile differenza tra il valore contabile ed il valore economico del patrimonio netto trasferito alle beneficiarie o rimasto alla scissa.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

Le "posizioni soggettive" della scissa

Prima di procedere all'esame di altri aspetti fiscali per i quali sussiste un'analogia con l'operazione di fusione, è opportuno soffermarsi su una problematica specifica alla scissione, connessa alla modalità di attribuzione delle cosiddette "posizioni soggettive".

In particolare, il comma 4 dell'art. 173 sancisce, al riguardo, quanto segue:

"Dalla data in cui la scissione ha effetto,, le posizioni soggettive della società scissa e i relativi obblighi strumentali sono attribuiti alle beneficiarie e, in caso di scissione parziale, alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite o rimaste, salvo che trattisi di posizioni soggettive connesse specificamente o per insiem i agli elementi del patrimonio scisso, nel qual caso seguono tali elementi presso i rispettivi titolari".

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

Le "posizioni soggettive" della scissa

In relazione alla norma riportata, è necessario distinguere:

- le posizioni soggettive *specificamente connesse a singoli elementi del patrimonio* scisso, che seguono l'elemento cui si riferiscono;
- le posizioni soggettive *connesse per insiemi ad elementi del patrimonio scisso*, che seguono il ramo aziendale cui si riferiscono;
- le posizioni soggettive *non connesse ad elementi del patrimonio scisso*, che sono oggetto di ripartizione sulla base della frazione di patrimonio netto attribuita alle beneficiarie ovvero, nel solo caso di scissione parziale, rimasta alla scissa.

Si osservi, in merito a quanto sopra, che l'Amministrazione Finanziaria non ha mai dato una definizione univoca di "posizione soggettiva", limitandosi, invece, in varie circolari emanate, a fornire indicazioni su alcune fattispecie particolari.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

Le "posizioni soggettive" della scissa

Esempi di posizioni soggettive specificamente connesse a singoli elementi del patrimonio scisso sono:

- ❑ la durata del possesso delle partecipazioni esenti ai sensi dell'articolo 87 del T.U.I.R.: la connessione è con la partecipazione trasferita;
- ❑ l'imponibilità, nell'esercizio in cui sono percepiti, dei dividendi deliberati, ma non ancora corrisposti dalla società partecipata (articolo 89, comma 2): la connessione è con il relativo credito;
- ❑ la deducibilità nell'esercizio di pagamento dei compensi agli amministratori (articolo 95, comma 5) non corrisposti nell'esercizio di competenza: la connessione è con i relativi debiti verso gli amministratori;
- ❑ la deducibilità nell'esercizio di pagamento, se diverso da quello di competenza, delle imposte (articolo 99, comma 1): la connessione è con il relativo debito;
- ❑ il valore fiscalmente riconosciuto dei fondi ammortamento (articoli 102, 103 e 104).

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

Le "posizioni soggettive" della scissa

Esempi di posizioni soggettive connesse per insiemi ad elementi del patrimonio scisso:

- ❑ l'autorizzazione a valutare al costo le spese, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93, comma 5);
- ❑ le spese di manutenzione eccedenti il limite che nell'esercizio risulta deducibile (articolo 102, comma 6).

Esempi di posizioni soggettive non connesse ad elementi del patrimonio scisso:

- ❑ le plusvalenze rateizzate (articolo 86, comma 4);
- ❑ le spese di rappresentanza rateizzate (articolo 108, comma 2);
- ❑ le perdite fiscali riportabili.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

La ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

Il comma 9 dell'art. 173 disciplina la problematica della ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta, effettuando un rinvio a quanto stabilito dall'art. 172 in materia di fusione per quanto attiene:

- l'obbligo di ricostituzione delle predette riserve in capo alle beneficiarie, distinguendo, come già per l'operazione di fusione, tra riserve in sospensione di imposta tassabili qualunque sia il loro utilizzo e riserve, invece, tassabili solo in caso di distribuzione;
- gli effetti della loro mancata ricostituzione.

In merito a tale norma, l'art. 173 precisa che i riferimenti contenuti, nell'art. 172, alla società incorporante o risultante dalla fusione devono intendersi effettuati, in caso di scissione, alle società beneficiarie.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

La ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

Il medesimo comma, detta, tuttavia, per la problematica in esame, alcuni elementi specifici per le operazioni di scissione, in quanto sancisce che:

- in linea generale, le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio della società scissa debbano essere ricostituite dalle beneficiarie in funzione del valore del patrimonio netto contabile alle stesse attribuito ovvero, nel caso di scissione parziale, rimasto nella scissa (con la precisazione che, in tale ultimo caso, le riserve della società scissa si riducono in corrispondenza);
- tuttavia, nel caso in cui la sospensione d'imposta dipenda da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della scissa, le riserve debbano essere ricostituite dalle beneficiarie che acquisiscono tali elementi (ad es., riserve in sospensione su contributi in conto impianti).

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

La ricostituzione delle riserve in sospensione di imposta

Un breve accenno meritano le riserve in sospensione d'imposta che sorgono a seguito di provvedimenti che consentono la "rivalutazione monetaria" di taluni elementi patrimoniali (generalmente, immobilizzazioni materiali ed immateriali).

A tale riguardo, l'Amministrazione Finanziaria ha precisato (circolare n. 98/E del 17.5.2000) come la loro attribuzione tra le società partecipanti alla scissione debba avvenire secondo la regola generale, ossia in proporzione alle quote di patrimonio netto contabile assegnate.

Ciò in considerazione del fatto che l'originario legame tra il bene e la riserva – esistente al momento di effettuazione della rivalutazione – viene successivamente a mancare, dal momento che il destino della riserva risulta indipendente da quello del bene.

In effetti, quest'ultimo può essere ceduto senza che tale fatto comporti dei riflessi sulla condizione di sospensione di imposta della riserva, la quale, invece, dipende unicamente dal fatto che la stessa sia utilizzata da scopi differenti dalla copertura delle perdite.

Gli aspetti fiscali dell'operazione di scissione

Il riporto delle perdite fiscali

Anche per quanto concerne il riporto delle perdite fiscali, la scelta del Legislatore è stata quella di effettuare un rinvio, con i necessari adattamenti, a quanto già stabilito in materia di fusione.

In relazione alla scissione una problematica peculiare e di rilievo attiene ai "criteri" di riparto delle perdite fiscali della scissa tra le società partecipanti all'operazione.

In proposito, partendo dal presupposto che le perdite fiscali costituiscono una delle "posizioni soggettive" di cui al comma 4 dell'art. 173, si ritiene che tale ripartizione non possa che avvenire sulla base della frazione di patrimonio netto contabile attribuita alle diverse società partecipanti, con la conseguenza che la suddivisione delle perdite fiscali della società scissa avverrà:

- ❑ nella scissione totale, in proporzione alla percentuale di patrimonio netto contabile attribuita a ciascuna beneficiaria;
- ❑ nella scissione parziale, in proporzione alla percentuale di patrimonio netto contabile attribuita a ciascuna beneficiaria ed a quella rimasta alla società scissa.

Casi particolari di scissione

La scissione con patrimonio netto contabile negativo

Si è in presenza di una scissione con "patrimonio netto negativo" nel caso in cui il valore contabile degli elementi patrimoniali passivi trasferiti dalla scissa alla beneficiaria sia superiore a quello dei corrispondenti elementi attivi.

In altri termini, con la predetta scissione viene trasferito alla beneficiaria un importo di patrimonio netto contabile negativo, con la conseguenza che, nel caso di scissione parziale, vi sarà, contrariamente a quanto normalmente accade per effetto di una scissione, un aumento del patrimonio netto contabile della scissa.

Tale tipologia di scissione è ritenuta ammissibile tanto dall'OIC n. 4 quanto dall'Amministrazione Finanziaria (con la recente risoluzione n. 12/E del 16.1.2009) purché vi siano le seguenti condizioni:

- ❑ la società beneficiaria sia già esistente, in quanto non risulta possibile procedere, per effetto della scissione, alla costituzione di una nuova società avente un patrimonio netto contabile negativo;
- ❑ il valore economico degli elementi patrimoniali ovvero del ramo aziendale trasferito sia positivo, pur in presenza di un valore contabile negativo.

Casi particolari di scissione

La scissione "inversa"

Un'operazione di scissione può qualificarsi come "inversa" qualora la scissa detenga una partecipazione nella beneficiaria e tale partecipazione sia inclusa tra gli elementi patrimoniali trasferiti, per effetto dell'operazione, alla beneficiaria medesima.

Pur essendovi una similarità terminologica, è opportuno osservare, tuttavia, come la scissione "inversa" presenti tratti assai differenti dalla più nota e comune "fusione inversa".

In quest'ultima operazione, infatti, pur essendovi un'inversione di ruoli rispetto al caso più comune della partecipante che incorpora la partecipata, si è in presenza, comunque, di un'integrazione totale dei patrimoni e si perviene, pertanto, ad una aggregazione che, nella sostanza, è del tutto analoga, indipendentemente dalla modalità – diretta o inversa – di attuazione della fusione.

Casi particolari di scissione

La scissione "inversa"

Lo stesso non può dirsi in riferimento alla scissione, dal momento che oggetto di trasferimento non è l'intero patrimonio, bensì un complesso di beni ovvero un ramo aziendale; pertanto, le due operazioni "inverse" – fusione e scissione – sono accomunate dal solo fatto che, a seguito dell'operazione, la società partecipata si trova ad avere nel proprio patrimonio delle "azioni proprie".

Si noti come l'operazione di scissione "inversa" comporti, in ogni caso, un'attribuzione ai soci della scissa di azioni della beneficiaria, la quale, in relazione alle "azioni proprie" ricevute per effetto dell'operazione, può procedere in tre modi:

- ❑ mantenere nel proprio patrimonio le azioni proprie ricevute, qualora esistano riserve disponibili sufficienti per la creazione della "Riserva azioni proprie" e, comunque, nei limiti della previsione di cui all'art. 2357-bis;

Casi particolari di scissione

La scissione "inversa"

(segue)

- ❑ annullare le azioni proprie ricevute, per cui, oltre all'aumento del capitale sociale a favore dei soci della scissa da effettuarsi in attuazione del rapporto di cambio, vi sarà, successivamente, una diminuzione dello stesso a fronte dell'annullamento delle azioni proprie ricevute a seguito della scissione.

In alternativa a quanto sopra e per evitare il duplice passaggio connesso all'aumento ed alla successiva diminuzione del capitale sociale della beneficiaria, vi è anche chi ritiene sia possibile assegnare direttamente ai soci della scissa le azioni dalla stessa detenute nella beneficiaria, con la conseguenza che quest'ultima riceverà per scissione dalla scissa solamente elementi patrimoniali diversi dalla "partecipazione".

Casi particolari di scissione

La scissione "doppia" o "multipla"

Viene denominata scissione "doppia" o "multipla" quell'operazione in cui due o più società scindono contemporaneamente parte del loro patrimonio a favore di una beneficiaria, preesistente ovvero di nuova costituzione.

Tale tipologia di operazione è stata oggetto di una recente Massima emanata dal Consiglio Notarile di Milano, secondo il quale:

- ❑ qualora la società beneficiaria sia preesistente, tale operazione può essere attuata mediante la redazione di un unico progetto di scissione (e, di conseguenza, di un unico atto di scissione) ovvero mediante due distinti progetti ed atti di scissione;
- ❑ nel caso in cui, invece, la beneficiaria sia di nuova costituzione, il progetto di scissione (ed il conseguente atto) non potrà che essere unico.